


COMUNE DI PIATTO PROVINCIA DI BIELLA



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

- ART. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione
- ART. 2 – Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di I.C.I. per evasione totale.
- ART. 3 – Definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di I.C.I. per rendita definitiva.
- ART. 4 – Definizione agevolata degli atti impositivi in materia di Imposta Comunale sugli Immobili.
- ART. 5 – Definizione agevolata delle liti pendenti
- ART. 6 – Condizioni di ammissione alla definizione agevolata
- ART. 7 – Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata
- ART. 8 – Violazione su altri tributi oggetto di definizione agevolata
- ART. 9 – Pagamento dei tributi
- ART. 10 – Analisi ed eventuale rigetto delle istanze di definizione agevolata
- ART. 11 – Rapporti con il contribuente
- ART. 12 – Autotutela
- ART. 13 – Disposizioni finali
- ART. 14 – Pubblicità del Regolamento

UnRegistered

ART. 1 OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in forza delle disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 27-12-2002, n. 289, e con le forme e modalità di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.L.gvo 15-11-1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31-12-2002 in materia di tributi di propria esclusiva competenza:
 - a) Imposta Comunale sugli Immobili;
 - b) Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - c) Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - d) Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'Ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente Regolamento, sono diventati definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
4. Sono inoltre esclusi dalla definizione agevolata le controverse tributarie che, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, risultano essere definite.
5. Sono infine escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi.
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai contribuenti per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile del Tributo.

ART. 2 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI I.C.I. PER EVASIONE TOTALE

1. I soggetti passivi dell'I.C.I. che alla data del 31-12-2002 non hanno presentato la comunicazione di cui all'art. 10 del regolamento Comunale I.C.I. per il possesso di fabbricati o aree fabbricabili e NON hanno versato l'imposta dovuta ed ai quali alla predetta data non sono stati notificati gli avvisi di accertamento, possono definire i rapporti tributari con il versamento dell'intera imposta dovuta, degli interessi al tasso di legge e della sanzione amministrativa tributaria del .
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'esecutività del presente Regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate, con la liquidazione dell'imposta dovuta, delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi di versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

ART. 3 DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI IN MATERIA DI I.C.I. PER RENDITA DEFINITIVA

1. I soggetti passivi dell'I.C.I., limitatamente ai proprietari di fabbricati, che non abbiano assunto come base imponibile per il versamento I.C.I. la rendita definitiva risultante dagli atti catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio, possono definire i corrispondenti rapporti tributari relativi alle annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 con il versamento dell'intera imposta dovuta, degli interessi al tasso di legge e della sanzione amministrativa tributaria del .
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'esecutività del presente Regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti gli omessi versamenti relativi a tutte le annualità 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate con la rendita definitiva risultante dagli atti catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio, con la liquidazione dell'imposta dovuta, della somma versata a titolo di definizione agevolata e con gli estremi di versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

4. La rendita definitiva oggetto dell'istanza di definizione agevolata si considera conosciuta ed accettata ai fini dell'applicazione I.C.I. dal 1°-1-2003.

ART. 4

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI IMPOSITIVI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. Gli atti di riliquidazione aventi ad oggetto il raffronto tra la rendita dichiarata e la rendita definitiva risultante dagli atti catastali rilasciati dall'Agenzia del Territorio, limitatamente al possesso di fabbricati, modificate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ancora pendenti alla data del 31-12-2002, non divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme richieste, possono essere definiti con il versamento dell'intera imposta, degli interessi al tasso legale e della sanzione amministrativa tributaria del .
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'esecutività del presente Regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2 dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo notificato, con l'indicazione della somma dovuta a titolo di maggiore imposta, con i relativi interessi e sanzioni, nonché la somma versata a titolo di definizione agevolata e con gli estremi di versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.

ART. 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

1. Le controversie tributarie aventi per oggetto gli atti impositivi di cui all'art. 4, pendenti in ogni stato e grado e per le quali, alla data di pubblicazione del presente Regolamento, non sono intervenute sentenze definitive, possono essere definite con il pagamento dell'intera imposta dovuta, degli interessi legali e della sanzione amministrativa tributaria del .
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'esecutività del presente Regolamento, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi all'atto impositivo oggetto della controversia, della somma dovuta a titolo di maggiore imposta, nonché della somma versata a titolo di definizione agevolata e con gli estremi di versamento eseguito, la cui ricevuta va allegata in copia all'istanza di definizione.
4. Il termine di sospensione dei processi tributari interessati alla presente definizione agevolata di cui all'art. 13, comma 2, della Legge n. 289/2002 è fissato alla data del 30-12-2003.
5. La parte che ha presentato l'istanza di definizione, presenterà al giudice competente apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
6. Ai fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, il Comune comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

ART. 6

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Nel caso in cui la situazione del contribuente presenti contemporaneamente tutti gli elementi di una o più fattispecie contemplate nei precedenti articoli, l'interessato deve, a pena di inammissibilità, presentare un'istanza di adesione:
 - per tutte le forme di definizione agevolata previste dai medesimi articoli;
 - per tutte le annualità di imposta 1997 (atto impositivo), 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 che risultino in difetto;
 - per tutti i fabbricati posseduti in grado di rientrare nella definizione agevolata.

ART. 7
MODALITA' DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO
DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata si perfeziona con il versamento delle somme a titolo di definizione agevolata entro il termine preventivo di 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'esecutività del presente Regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a € 500,00, il versamento può essere eseguito in tre rate di pari importo; la prima rata coincide con il versamento effettuato ai fini della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, la seconda entro il 30 ottobre, la terza entro il 30 dicembre. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate saranno maggiorate degli interessi pari al saggio legale e rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14-4-1910, n. 639.
3. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data del 31-12-2002 e a quelle di pubblicazione del presente Regolamento.

ART. 8
VIOLAZIONI SU ALTRI TRIBUTI OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Le irregolarità non ancora contestate dal Comune sugli altri tributi:
 - tariffa rifiuti solidi urbani;
 - tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;possono essere definite con il pagamento dell'intera imposta dovuta e degli interessi al tasso del per ogni annualità.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni, decorrenti dal sessantesimo giorno successivo all'esecutività del presente Regolamento, apposita istanza redatto su modello predisposto dal Comune e denominati come segue:
 - definizione agevolata tariffa rifiuti;
 - definizione agevolata tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
 - definizione agevolata imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o al coobbligato in solido, deve essere presentata al Comune o spedita per posta con lettera raccomandata. La medesima deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento del corrispondente tributo.
4. In deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, la tariffa sui rifiuti e relativa addizionale provinciale di cui all'art. 19 del D.L. n. 504/1992 dovuta per effetto dell'istanza di cui sopra, sono assolte mediante versamento diretto al Comune.
5. Nell'ipotesi in cui il procedimento giurisdizionale risulti pendente in ogni stato e grado del giudizio alla data del 1°-1-2003, sarà cura del contribuente presentare al giudice presso il quale pende il procedimento una domanda di sospensione, corredata dalla fotocopia dell'istanza di cui al precedente comma 3. Il procedimento è sospeso fino al 31-12-2003. Entro tale termine il Comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del procedimento sospeso.
6. Sulla base dell'istanza prodotta, il Responsabile del Servizio dispone le sospensioni degli atti esecutivi e, ad avvenuta definizione agevolata, lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo.

ART. 9
PAGAMENTO DEI TRIBUTI

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti sono assolti mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Bioglio.
2. Eventuali somme non versate dal contribuente che ha presentato richiesta di definizione agevolata, saranno rimosse tramite ruolo esattoriale o altra modalità consentita dalla legge.
3. Qualora l'importo complessivo da pagare per la definizione agevolata risulti superiore a € 500,00, trova applicazione il comma 2 del precedente art. 7.
4. Nessuna somma versata a titolo di definizione agevolata potrà essere soggetta a rimborso.

ART. 10
ANALISI ED EVENTUALE RIGETTO DELLE ISTANZE
DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Responsabile del Servizio Tributi, qualora durante l'attività di analisi e verifica dell'istanza di definizione agevolata riscontri la presenza di vizi o errori sanabili, può chiedere all'interessato di sanare l'istanza medesima entro 10 giorni, onde pervenire alla definizione del caso.
2. In caso di omessa o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero nell'ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, il Responsabile del Servizio, con procedimento motivato da comunicare all'interessato entro il 31-12-2003, rigetta l'istanza di definizione riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle disposizioni normative.
3. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta a tutti gli effetti.
4. Resta salva la facoltà per il Comune di procedere nella propria attività di liquidazione e accertamento qualora durante l'attività di controllo individui ulteriore materia imponibile che il contribuente non abbia sottoposto a definizione ai sensi del presente Regolamento.

ART. 11
RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra il contribuente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il Responsabile dei Tributi assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate, siano messi a disposizione del contribuente in tempo utile e siano comprensibili anche ai contribuenti sprovvisti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere alle obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più semplici.
3. Al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7-8-199, n. 241, relativi ai mezzi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
4. Il Responsabile del Servizio Tributi informa il contribuente che tratterà i dati contenuti nella definizione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

ART. 12
AUTOTUTELA

1. Il Responsabile del Servizio Tributi può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il procedimento formale emesso di cui riscontri l'illegittimità.
2. Il suddetto Responsabile è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo della liquidazione, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni, ovvero per esibizione di prove del pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previsti dai commi precedenti, il Responsabile del Servizio può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi procedimento quando emerga l'inutilità di continuare la lite in base a valutazioni, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
 - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
 - valore della lite, costo della lite e costo della soccombenza.
4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti commi sono trasmessi dal Responsabile del Servizio Tributi al Sindaco.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data della sua entrata in vigore, coincidente con la ripubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 106 dello Statuto Comunale.

2. Dalla suddetta data è abrogata ogni altra norma locale non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

ART. 14
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7-8-1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. L'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento.

UnRegistered

Il presente Regolamento:

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale in data 23-06-2003 con deliberazione n. 12, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-06-2003 al 09-07-2003, senza reclami, divenuta esecutiva il ;
- E' stato munito degli estremi della deliberazione consiliare di approvazione;
- E' stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal 24.06.2003 al 09.07.2003 per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio, ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione;
- E' entrato in vigore il giorno 09.07.2003, quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

PIATTO, li 09.07.2003

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(FONTANELLA Dr. Franco)**

UnRegistered